Sentenze di donne

di Susanna Galli

In nome del Popolo italiano.
Parole che nella loro essenzialità descrivono con chiarezza il peso delle responsabilità che si assume un Collegio giudicante. Equamente responsabile delle garanzie della difesa, della parte lesa, ma anche dell'interesse collettivo: *del Popolo italiano*.
Una responsabilità, quasi una sfida per il Presidente, l'estensore materiale delle motivazioni di una sentenza.
Queste pagine parlano di donne *magistrati* che ho avuto modo di conoscere e apprezzare profondamente nella mia vita professionale e che ogni giorno combattono la loro battaglia nelle Aule, fedeli all'impegno di amministrare la Giustizia con equità e intelligenza, ma senza, per questo, perdere la loro identità.
Con questa sottolineatura non intendo nutrire il dibattito, che aleggia discreto e frusciante tra le toghe nere, sulle differenze di genere, sul peso della soggettività dei presidenti e sulle personalità che assumono i diversi Collegi.
Talvolta vere leggende metropolitane, alimentate da avvocati che, giocando d'anticipo, prefigurano strategie difensive e possibili appigli per ricorrere a una Corte superiore, qualora la sentenza fosse loro avversa.
Un gioco delle parti che richiede al Giudice estensore, donna o uomo che sia, competenza e rigore, una scelta accurata delle parole per raggiungere il giusto equilibrio tra l'attendibilità degli elementi acquisiti in giudizio, i convincimenti che ne sono scaturiti e il verdetto.
Per parlare di sentenze "al femminile" ho analizzato alcune condanne, proprio per l'impegno e l'equilibrio che richiedono nella costruzione delle motivazioni e nella definizione della pena.
La struttura, come di consueto, riporta i capi di imputazione, le conclusioni del Pubblico Ministero, della difesa di parte civile e delle difese.
Da qui, 30, 40, 60, 100 e rotte pagine di motivazioni, stringenti, appassionate, dove il dettaglio e l'accuratezza, tutta femminile, dell'analisi ripercorrono le esperienze delle parti lese e configurano l'entità delle responsabilità, *sino a stimare una pena equa*.
Il soggetto è il Collegio, ma la struttura è molto precisa e lineare.
Una parte iniziale, che "per dare compitamente conto dei motivi che sostengono il giudizio di colpevolezza" ricostruisce gli elementi di contesto.
Il registro è quello della narrazione in cui abilmente si mischiano riferimenti visivi e auditivi ("il rossore che gli colorava il viso durante l'audizione […] la sigaretta stretta spasmodicamente e goffamente lasciata cadere", "il prolungarsi del silenzio […] interrotto dal pianto sordo e da un sussurro che lentamente prende la forma del racconto") ti portano diretti nel cuore della situazione, come dicono gli Americani: "con i piedi nel piatto".
I riferimenti cenestesici, nella disamina dei fatti, sono forse gli elementi più forti: "costrizioni", "percosse", "violazioni", "maltrattamenti", "lesioni", "sfruttamento",

"segregazione", "riduzione in schiavitù". La nominalizzazione dei verbi consente di creare un immaginario elenco puntato, dove ogni singola voce – "capo d'imputazione" - è supportata da denunce, referti medici, perizie, testimonianze, audizioni.
Descrizioni brevi, essenziali, prive di giudizi e di aggettivi, ripercorrono i fatti, costruiscono riscontri temporali in una sequenza stringente, a maglie fitte. Di per sé non ha nessuna importanza descrivere un fatto oggetto di reato come efferato, grave, o violento (come se ne esistessero di miti, piacevoli o divertenti), l'importante è riuscire a stabilire: quando, dove, come, quante volte, a danno di chi e, soprattutto, a opera di chi?
Il perché, il *movente*, che tanto appassiona giornalisti e curiosi, apre le porte sulla durezza e sulla complessità del genere umano e il più delle volte non trova riscontri definitivi nella verità processuale; è una domanda destinata a restare sospesa, al di là della comprensione dei giudici.
Nel secondo passaggio l'attenzione si focalizza sulla parte lesa.
Il Collegio diventa la voce fuori campo e la parte lesa il protagonista, le cui affermazioni, come quelle dei testi comparsi in giudizio, sono citate nel dettaglio e diventano oggetto di esplicite considerazioni di merito che ne validano la veridicità e quindi la rilevanza nel giudizio: "sono con evidenza genuine" o "rese con disarmante spontaneità".
Talvolta si ritrovano puntuali riferimenti alla letteratura scientifica che portano il Collegio a ritenere che "le difficoltà nella narrazione derivano non solo dal dolore delle violenze subite, ma anche dalla sofferenza per la fiducia tradita".
Ma non bisogna lasciarsi trarre in inganno dall'empatia e dalla capacità di trasporre sulla carta la sofferenza. Senza moralismi o stucchevole retorica, la penna femminile, rispettosa delle fragilità umane, è comunque quella di un Giudice per sua natura terzo e imparziale, "neutro", dal latino *nec utrum,* né questo né quello.
Là dove "il lungo prologo è solo il punto di partenza del ragionamento che si intende ora iniziare sulla sicura rilevanza degli elementi probatori a carico dell'imputato […] contribuendo a sgomberare il campo da ogni dubbio sulla genesi e sulla spontaneità delle rivelazioni acquisite in dibattimento".
La cosa essenziale è che il racconto dei testi sia esente "da censure sotto il profilo della coerenza e della logicità", risponda dunque pienamente ai parametri indicati dalla Corte di Cassazione, ai quali il Giudice di merito deve attenersi quando è chiamato a esaminare la deposizione della parte lesa o di altri comparsi in giudizio.
La ricostruzione delle prove testimoniali richiede il maggior equilibrio e un'attenta valutazione di tutto il materiale trascritto o acquisito.
Ma il rigore, la ricerca del dettaglio e l'esplicitare le connessioni tra gli elementi oggettivi e le testimonianze consentono qualche affondo pungente e difficilmente appellabile: "se ne deduce che l'argomentazione della difesa, pur suggestiva, non è idonea a minare la credibilità del teste".
In una sentenza di primo grado, dopo una circostanziata ricostruzione dei fatti e delle testimonianze, parlando di una teste che aveva fatto parziali ritrattazioni, si legge: "le dichiarazioni devono essere lette ed apprezzate alla luce del contesto in cui sono state rese e delle motivazioni che le hanno determinate. […] Se ciò non cancella il disvalore della menzogna, consente di circoscriverne la portata e di evitare di ricavare un affrettato

giudizio definitivo sulla signora" (da qui segue un'analisi delle dichiarazioni validate da riscontri oggettivi).
Nella sentenza d'appello - scritta al maschile - che pur nella sostanza conferma il giudizio di primo grado, la stessa donna viene velocemente liquidata come "una povera signora... caduta in contraddizione".
Il passaggio conclusivo è il più delicato e definisce le responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati: "Il Collegio una volta accertata e affermata l'assoluta attendibilità dei testi – parti lese e la coerenza intrinseca, nonché la convergenza delle deposizioni dagli stesse rese" è portato a ritenere che "i fatti sono palesemente esecutivi del medesimo disegno criminoso".
Talvolta in punto di pena "l'incensuratezza dell'imputato e le condizioni […] appaiono circostanze meritevoli di positivo apprezzamento ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, sebbene l'assenza di reale autocritica della propria condotta induca a non riconoscerle nella massima estensione".
Dunque, nella determinazione della pena, è lecito chiedersi se "La legge è uguale per tutti". Personalmente sono convinta di sì, se ad amministrarla continueranno a essere donne e uomini che, nelle loro diversità di genere, compongono l'intelligenza e l'umanità di una Magistratura autonoma e indipendente. Auguriamoci solo che resti tale.